

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI ANCONA (PTPCT)
2020/2022
AGGIORNAMENTO 2020
(art. 1, comma 8, L. 190/2012)**

**SEZIONE III
MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
(già PTTI)**

**IDENTIFICAZIONE OBBLIGHI E RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA
PUBBLICAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI
(MISURE PER LA TRASPARENZA)
(art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013)**

1. L'attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 nella Provincia di Ancona: la Trasparenza quale principale misura di prevenzione della corruzione amministrativa e quale obiettivo strategico
2. Allegato n. 1: Elenco degli obblighi di pubblicazione e individuazione dei Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni della Provincia di Ancona

INDICE

§ 1. Premessa	3
§ 2. Aggiornamento normativo	4
§ 3. L'attuazione della Trasparenza nella Provincia di Ancona. Tutela dei dati personali	8
§ 4. Responsabile della Trasparenza.....	8
§ 5. Sezione Amministrazione Trasparente	9
§ 6. Flussi informativi, responsabili trasmissione e pubblicazione dati	9
§ 7. Accesso documentale, civico e generalizzato.....	10
§ 7.1 Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato	10
§ 7.2 Registro degli accessi	11
§ 8. Giornata della trasparenza	11
§ 9. Albo pretorio on line.....	11
§ 10. Aggiornamento e rinvio dinamico	12
§ 11. Azioni da implementare nell'anno 2020	12

PTPCT 2020-2022

SEZIONE TRASPARENZA

L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/3/2013 NELLA PROVINCIA DI ANCONA: LA TRASPARENZA QUALE PRINCIPALE MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AMMINISTRATIVA E QUALE OBIETTIVO STRATEGICO

§ 1. Premessa

L'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25/5/2016, n. 97: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha apportato sostanziali modificazioni all'art. 10 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Per effetto di tali modifiche il comma 1 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 rinominato «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; e il comma 1, è stato sostituito dal seguente: 1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto».

Il precitato art. 10 del D.Lgs. n. 97/2016 a sua volta ha abrogato l'originario comma 2 del richiamato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che era formulato come segue: "Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione".

Al riguardo va precisato che la Provincia di Ancona già con la deliberazione n. 2 del 24/1/2014 adottata dal Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale aveva approvato il suo primo PTPC per il triennio 2014-2016 articolandolo in 4 parti di cui la Parte II conteneva il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI), quale strumento di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Successivamente con l'aggiornamento del PTPC per il triennio 2015/2017 (deliberazione consiliare n. 66/2015) aveva considerato **quali parti integranti del PTPC**, in aggiunta al PTTI (art. 10, comma 2, D.lgs. n. 33/2013) che già lo era fin dalla prima edizione del PTPC del triennio 2014-2016, anche il Codice di comportamento ritenuto "elemento essenziale" (ed integrante) del PTPC secondo le indicazioni contenute nella **delibera ANAC n. 75/2013**: "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)" e che costituiva la Parte IV del PTPC 2015-2017. Per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n.33/2013 dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, la **Trasparenza** (ritenuta dal Legislatore e dall'ANAC la principale misura di prevenzione della corruzione) non viene "declassata", come da parte di soggetti inesperti in materia si vuole far credere, in conseguenza della soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza

e l'integrità (PTTI), ma, invece, viene "rinforzata" in quanto perde la sua autonomia giuridica per effetto dell'abrogazione dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 che considerava l'"autonomo" PTTI "**di norma una Sezione del Piano di prevenzione della corruzione**" ai sensi dell'ultimo alinea del comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, **diventando a regime (e non già di norma) una Sezione costitutiva del PTPC.**

Al riguardo va chiarito in termini giuridici, che in diritto l'utilizzo nelle disposizioni legislative e normative della locuzione "di norma" sta ad indicare in via generale ed astratta la regola cui l'interprete e l'operatore giuridico devono attenersi nell'applicazione pratica di una disposizione normativa caratterizzandosi quella disposizione per il suo carattere di norma con una coerenza limitata però ad alcuni casi particolari ed eccezionali.

In altri termini l'utilizzo della locuzione "di norma" consente all'operatore giuridico che in questi casi particolari ed eccezionali sia possibile derogare alla regola generale in caso di circostanze residuali che, per la loro particolarità, permettono un'applicazione non rigida della norma regolatrice, secondo i principi tipici della discrezionalità amministrativa che deve essere - va sempre ricordato - caratterizzata da ragionevolezza nella scelta dei mezzi, da utilizzare per il raggiungimento del fine pubblico perseguito dalla P.A. quale vincolo della propria attività amministrativa.

In altre parole, la disciplina della Trasparenza nell'ambito dell'Autonomo PTTI, contenuta in precedenza nell'abrogato comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n.33/2013, infatti, fa assumere all'Istituto della Trasparenza una valenza maggiore sia perché assume non più "di norma" a elemento costitutivo del PTPC, quale Sezione dello stesso, ma rappresenta oggi a tutti gli effetti una apposita Sezione costitutiva del PTPC contenente non solo le "**Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza**" ma ampliando il suo raggio d'azione con l'**identificazione e l'indicazione dei "responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati"** ai sensi del novellato art. 10, comma 1, del citato D.Lgs. n. 33/2013.

Al riguardo l'ANAC puntualmente ha chiarito nel PNA 2016, al Paragrafo 4 "Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative" (pag. 15), la portata innovativa della novella legislativa dell'art. 10 del D.Lgs. n. 97/2016 precisando testualmente quanto segue: <<*Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.*>>

§ 2. Aggiornamento normativo

Nell'anno 2019 non sono intervenute modifiche normative di rilievo sul testo del cosiddetto "Decreto trasparenza", dopo il sostanziale restyling determinato dal decreto legislativo n. 97/2016.

Si è registrata invece un'evoluzione continua circa gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti, in seguito alla modifica dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 operata dal d.lgs. n. 97/2016 che ha inserito il comma 1-bis: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione".

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall' *art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE.

L'ANAC si è espressa ha più volte sull'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi:

- *Deliberazione 13 marzo 2019, n. 196;*
- *Comunicato 4 dicembre 2019;*
- *Deliberazione 4 dicembre 2019, n. 1126.*

In seguito all'iter legislativo e regolamentare la Provincia di Ancona ha adottato un decreto del Presidente, n.154 del 15/10/2019, avente ad oggetto "Regime di trasparenza ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013 per le posizioni dirigenziali dell'ente"

Sul punto recentissimo l'intervento del legislatore che con l'art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, opera un rinvio ad un emanando regolamento che disciplini la graduazione degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione del suddetto art. 14.

Con la legge di bilancio del 27-12-2019 n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.), all'art. 1, comma 145, si prevede dal 1° gennaio 2020, la modifica dell'art. 19 come segue:

a) al comma 1, le parole: «e le tracce delle prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori»;

b) al comma 2, le parole: «aggiornato l'elenco dei bandi in corso» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornati i dati di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale

dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

Pertanto si procederà all'adeguamento in tal senso dell'**Allegato n. 1** "Elenco degli obblighi di pubblicazione e individuazione dei Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni della Provincia di Ancona", in corrispondenza della sottosezione livello 1 Bandi di concorso.

Ulteriore modifica del decreto Trasparenza apportata dalla legge di Bilancio 2020 è quella operata dall'art. 1, comma 163, della legge n. 160/2016: il regime sanzionatorio per le violazioni all'istituto dell'accesso civico (art. 46 del D.lgs. n. 33/2013) e le violazioni dell'articoli 14 e 22 del decreto.

Le modifiche normative intervenute nel corso del 2018 sono le seguenti:

- all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 si puntualizza l'ambito soggettivo dell'applicazione degli obblighi di trasparenza: "alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" (articolo così sostituito dall' art. 27, comma 2-ter, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall' art. 18, comma 1, D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100).
- all'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" l'art. 1, commi 125, 126 e 127, L. 4 agosto 2017, n. 124 prevedono, a decorrere dall'anno 2018, un corrispondente obbligo di pubblicazione da parte di quei soggetti che **ricevono** i contributi¹.

¹ Art. 1, legge n. 124/2017: "comma 125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, **pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.** Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126. **A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.**

127. **Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi**

L'anno 2016 ha visto, sotto il profilo normativo dell'ambito tematico della trasparenza, l'attuazione della legge delega di riordino del decreto n. 33 sulla trasparenza del 2013, mediante l'adozione del decreto legislativo n. 97 del 25/05/2016, entrato in vigore il 23 giugno 2016.

La legge delega n. 124 del 7/8/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187", prevede all'art. 7 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza": "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza".

Il d.lgs. n. 97/2016 è il primo decreto adottato in attuazione della cosiddetta Riforma Madia che contiene varie deleghe legislative: dirigenza pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, e appunto prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Il d.lgs. n. 97/2016 mediante la tecnica legislativa della **novellazione** apporta modifiche, integrazioni e abrogazioni al d.lgs. n. 33/2013, a sua volta adottato su legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 35).

In precedenza il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", entrato in vigore dal 20 aprile 2013, presentava quattro elementi principali:

- ✓ l'adozione del Programma triennale trasparenza e integrità;
- ✓ la nomina del responsabile della trasparenza;
- ✓ l'istituzione della Sezione amministrazione trasparente;
- ✓ l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico.

Il decreto n. 97/2016 modifica fin dal titolo il decreto n. 33/2013, che diventa "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Tra le modifiche più significative è prevista l'integrazione totale del Programma triennale della trasparenza nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, con la previsione di una Sezione della *trasparenza* all'interno del PTPC: un'apposita sezione in cui sono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, cioè la definizione organizzativa, ente per ente, dei flussi informativi relativi alla trasparenza, come enuclea anche il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016** (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, § 7.1).

Si prevedono inoltre: l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico **generalizzato**, l'unificazione nello stesso soggetto delle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, **RPCT** (segretario, dirigente apicale o PO), e modifiche, integrazioni e, in alcuni casi, abrogazione degli obblighi di pubblicazione già previsti nel decreto n. 33/2013 e nella deliberazione ANAC n. 50/2013, ora modificata dalla deliberazione ANAC n. 1310/2016.

economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge delega n. 124/2015, non ha determinato conseguenze per il decreto n. 97/2016, in quanto l'art. 7, contenente la delega per il decreto Trasparenza, non è stato dichiarato illegittimo.

Tuttavia il contributo legislativo più rilevante sulla trasparenza sarebbe stato quello contenuto nella proposta di modifica dell'art. 97 della Costituzione: infatti se il disegno di legge di riforma costituzionale A.C. 2613-D fosse stato approvato dalla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, l'art. 97 Cost. avrebbe annoverato tra i principi che permeano l'azione della pubblica amministrazione, oltre al buon andamento e all'imparzialità, anche la trasparenza.

§ 3. L'attuazione della Trasparenza nella Provincia di Ancona. Tutela dei dati personali

La trasparenza nella Provincia di Ancona assume una duplice rilevanza: costituisce un obiettivo strategico primario e, nel contempo, la principale misura di contrasto alla corruzione amministrativa.

Sotto il primo profilo la trasparenza dell'azione amministrativa si realizza con il consolidamento di quanto già attuato nelle annualità precedenti, in particolare l'immediato adeguamento della Sezione trasparenza alle modifiche normative, e in seguito favorendo tra i dipendenti provinciali la cultura e le tematiche della trasparenza, anche mediante appositi incontri formativi.

Come misura di prevenzione si rinvia alla sezione I del PTPCT 2020/2022.

La Sezione Amministrazione Trasparente è oggetto di verifica:

- attestazione dell'OIV sulla trasparenza;
- monitoraggio del 30/08/2019;
- verifiche con lo strumento Bussola della Trasparenza.

La provincia di Ancona attua il contemperamento tra gli obblighi di trasparenza e la **tutela dei dati personali**. Nel corso dell'anno 2019 sono stati svolti eventi formativi su questo ambito (cfr. monitoraggio formazione sezione I PTPCT 2019).

L'adeguamento al Regolamento in materia di protezione dei dati personali, regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 si è attuato nell'anno 2019 attraverso l'adozione dei seguenti atti:

1. Regolamento disciplinante ruoli e responsabilità in merito alla protezione e libera circolazione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia (decreto del presidente n. 193/2019);
2. Regolamento sull'utilizzo della postazione di lavoro e degli strumenti informatici con riguardo alla protezione e libera circolazione dei dati personali ai sensi del GDPR regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 (decreto del presidente n. 146/2019);
3. Procedura operativa gestione violazioni di dati personali ai sensi degli art. 32 e 33 GDPR 679/2016 e provvedimento garante n. 392 del 2 luglio 2015(decreto del presidente n. 66/2019).

§ 4. Responsabile della Trasparenza

La Provincia di Ancona individua il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs.n.33/2013, nel Segretario Generale dell'Ente, già nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione → RPCT

Pertanto la Provincia di Ancona ha già realizzato l'unificazione dei responsabili della Trasparenza e

della Prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto, così come prevede il novellato art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 si avvale del personale allo stesso assegnato.

Sempre il Segretario Generale è individuato quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del dirigente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art.1 del decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4/04/2012.

§ 5. Sezione Amministrazione Trasparente

→link:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/866310030370/T/Amministrazione-Trasparente>

La Provincia di Ancona ha proceduto all'adeguamento della struttura della Sezione Amministrazione Trasparente, così come modificata dall'entrata in vigore del decreto n.97/2016.

L'architettura della sezione Amministrazione Trasparente è stata adeguata anche ai sensi della deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificati dal d.lgs. 97/2016".

In particolare sono state aggiornate e modificate le sottosezioni di primo e secondo livello secondo le indicazioni dell'Allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016 avente ad oggetto "Elenco degli obblighi di pubblicazione".

Questo allegato è stato adottato anche come matrice della descrizione dei flussi informativi della Provincia e dell'indicazione dei responsabili degli obblighi della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Come da indicazione ANAC (deliberazione n. 1310/2016) si stabilisce che i dati che non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria (come prevede il D.Lgs. n. 97/2016) rimangano pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

§ 6. Flussi informativi, responsabili trasmissione e pubblicazione dati

La Provincia di Ancona individua nell'Allegato 1 al presente documento i **responsabili della trasmissione** (colonna G) e **della pubblicazione** (colonna H) dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente nelle sottosezioni di riferimento di primo e secondo livello.

Il documento Allegato 1 alla Sezione trasparenza (in formato excel) è conforme all'allegato Elenco degli obblighi di pubblicazione.

I dirigenti sono i referenti del Responsabile della Trasparenza.

I dirigenti sono individuati come fonte informativa – a livello di area organizzativa- e costituiscono la fonte dei dati da pubblicare. Sono responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento a seguito di variazione del dato o a seguito di richiesta.

Il dirigente o suo delegato, individuato nell'area organizzativa di competenza, sono indicati nominativamente nell'allegato 1 come Responsabili della trasmissione (colonna G) in relazione ad ogni singolo obbligo di pubblicazione.

Per la pubblicazione dei dati si individua come responsabile il dirigente o un suo delegato dell'Area Informatica e Telematica, individuandolo nominativamente in relazione ad ogni singolo obbligo di pubblicazione, tranne nei casi in cui all'obbligo di pubblicazione sia presente una procedura informatizzata che abbia come finalità proprio la pubblicazione dei dati secondo uno schema precostituito, come nei seguenti casi:

1. obblighi di pubblicazione art. 15 d.lgs. n. 33/2013: consulenti e collaboratori;
2. obblighi di pubblicazione art. 23 d.lgs. n. 33/2013: provvedimenti dei dirigenti amministrativi;

3. obblighi di pubblicazione art. 23 d.lgs. n. 33/2013: provvedimenti organi indirizzo politico;
4. obblighi di pubblicazione artt. 26-27 d.lgs. n. 33/2013: sovvenzione, contributi;
5. obblighi di pubblicazione art.37 d.lgs. n. 33/2013: bandi di gara e contratti;
6. obblighi di pubblicazione art.19 d.lgs. n. 33/2013: bandi di concorso.

Nel caso in cui l'obbligo di pubblicazione non riguarda le funzioni o la struttura della Provincia di Ancona è stato evidenziato come "Obbligo non pertinente", così come previsto anche nel §. 2 della deliberazione n. 1310/202016.

Nei casi in cui invece l'obbligo di pubblicazione può riguardare tutte le aree sarà indicato come responsabile l'"Area competente".

§ 7. Accesso documentale, civico e generalizzato

Con la deliberazione ANAC n. 1309/2016 sono state adottate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere al responsabile della trasparenza i medesimi, nei casi in cui sia stata **omessa** la loro pubblicazione; il richiedente può ricorrere al titolare del **potere sostitutivo** di cui all'art. 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990.

La distinzione (§. 2 delle Linee guida) operata dalle Linee guida tra accesso civico (art. 5, comma 1, del d.lgs. n.33/2013 novellato dal d.lgs. n. 97/2016) e accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2) **non è presente** nel testo del decreto, ma desumibile implicitamente mediante rinvii al comma 2 piuttosto che al comma 1 dell'articolo 5. Tali Linee guida si caratterizzano pertanto per la portata fortemente normativa.

L'ambito dell'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è differenziato, potenziato e ampliato; è talmente rilevante che anche il **titolo** del d.lgs. n. 33 è modificato con l'inserimento dell'accesso civico. Sono aggiunti altri articoli che meglio disciplinano le modalità di esercizio di tale diritto.

Proprio per questi contenuti il decreto n. 97/2016 è stato considerato, da subito, come il FOIA (acronimo di ***Freedom of information Act***), la prima legge americana sul diritto all'informazione all'accesso agli archivi e dati pubblici emanata nel 1966.

§ 7.1 Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato

Con deliberazione di consiglio provinciale n. 51 del 27/10/2017 è stato approvato il "Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato" della Provincia di Ancona, che ha abrogato il precedente atto regolamentare in materia di accesso è il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni", approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 80/2006, così come previsto dalla delibera ANAC n. 1309/2016 al § 3.1, in cui si raccomanda l'adozione di "un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. In particolare, tale disciplina ha previsto:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33.
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Tale sezione disciplina gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato.

Si è provveduto quindi a:

- a) individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b) disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Sul sito istituzionale della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it si è provveduto ad istituire una apposita sezione dedicata al “Diritto di Accesso”, direttamente accessibile dalla home page del sito istituzionale, contenente i seguenti dati:

1. modulistica richiesta diritto di accesso documentale;
2. modulistica richiesta diritto di accesso civico;
3. modulistica richiesta diritto di accesso civico generalizzato;
4. regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato (deliberazione di consiglio provinciale n. 51 del 27/10/2017);
5. modulistica richiesta riesame per diritto di accesso documentale;
6. modulistica richiesta riesame per diritto di accesso civico;
7. titolare del potere sostitutivo nei casi inerzia procedimentale (contatti e riferimenti);
8. registro degli accessi (semestrale).

I contenuti della sezione “Diritto di Accesso” sono visibili e accessibili anche dalla sezione Amministrazione Trasparente → Altri contenuti → Accesso civico.

§ 7.2 Registro degli accessi

Per la pubblicazione del Registro degli accessi (obbligo semestrale) è stato disposto che nella fase della protocollazione informatica della documentazione in arrivo che richiede un accesso – di qualsiasi tipologia – il dipendente che procede alla protocollazione (in entrata e in uscita) dovrà - nella procedura informatica del protocollo selezionare nel campo “Tipo documento” la voce Accesso agli atti, anche se la parola accesso non è presente nell’oggetto della richiesta, in modo da ricavare, in ogni momento la statistica relativa alle varie richieste di accesso.

La pubblicazione del registro sugli accessi sulla Sezione Amministrazione Trasparente è effettuata nella sottosezione Altri contenuti → Accesso civico.

§ 8. Giornata della trasparenza

La Provincia di Ancona organizza la Giornata della Trasparenza, anche in modalità *on line*, le cui finalità sono quelle di illustrare alla cittadinanza, mediante incontri pubblici, confronti e approfondimenti, le attività svolte dall’ente in materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione, la pubblicazione dei dati più rilevanti e la relazione sulla Performance.

§ 9. Albo pretorio on line

L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 impone agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali, nell’albo pretorio *on line*, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale.

Gli atti interessati alla pubblicazione informatica nella sezione Albo pretorio *on line* sono:

- Deliberazioni di Consiglio e dell’Assemblea dei Sindaci
- Regolamenti
- Decreti presidenziali
- Ordinanze
- Atti amministrativi di carattere generale
- Determinazioni dirigenziali

- Bandi di selezione del personale
- Atti su richiesta di altri enti.

Le deliberazioni, i decreti e le determinazioni dirigenziali inerenti il contenzioso, la costituzione in giudizio, la concessione di patrocinio legale, al fine del rispetto della normativa sulla tutela dei dati, per garantire la tutela giudiziaria dell'ente sono pubblicati mediante pubblicazione del solo oggetto dell'atto.

In virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Provincia di Ancona, sono soggetti al differimento dell'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
- b) atti defensionali;
- c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).

I pareri legali sono inoltre sottoposti al segreto professionale di cui all'art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p. Il differimento cessa con il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il contenzioso.

§ 10. Aggiornamento e rinvio dinamico

La presente sezione, l'allegato elenco degli obblighi di pubblicazione e la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Ancona sono aggiornati e adeguati alle modifiche della normativa sulla trasparenza e alle specifiche previsioni contenute nelle deliberazioni ANAC.

§ 11. Azioni da implementare nell'anno 2020

- Come indicato al precedente §6, si è ritenuto opportuno, per esigenze di chiarezza organizzativa e di responsabilizzazione dei soggetti interessati, intervenire sulle colonne (**Allegato n.1**: *Elenco degli obblighi di pubblicazione e individuazione responsabili della trasmissione e pubblicazione della Provincia di Ancona*) “G” (responsabile della trasmissione/dirigente o suo delegato) ed “H” (responsabile della pubblicazione/dirigente o suo delegato).
- Si procederà alla verifica della “durata” del periodo di pubblicazione, ed eventualmente alla relativa cessazione della pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/con riferimento agli obblighi di cui all'**Allegato n.1**: *Elenco degli obblighi di pubblicazione e individuazione responsabili della trasmissione e pubblicazione della Provincia di Ancona*.
- Sull'home page della Sezione Amministrazione Trasparente si prevede l'inserimento di un apposito “contatore” relativo al computo delle “visite”, delle volte che viene visualizzata la Sezione Amministrazione Trasparente, riportato anno per anno.
- Sull'home page della Sezione Amministrazione Trasparente si prevede l'inserimento del link relativo alla Bussola della trasparenza <http://bussola.magellanopa.it/home.html>, lo strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, per permettere ai cittadini un controllo tempestivo e automatizzato della Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato n.1: Elenco degli obblighi di pubblicazione e individuazione responsabili della trasmissione e pubblicazione della Provincia di Ancona